

Copia



COMUNE DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n° **38** del **30-05-2009**

Oggetto:

Riconoscimento debito fuori bilancio maturato a seguito di pronunciamento della sentenza n. 297/2009 emessa dal Tribunale di Civitavecchia - Cancelleria Civile sul ricorso n. 300/1999 R.G. - Rep. n. 272 proposto dai Sigg.ri Barile Giovanni, Bernabei Rossana, Bernabei Daniela, Bernabei Roberto, Elisei Anna Loreta e Capitani Carlo.

L'anno **Duemilanove**, addì **Trenta** del mese di **Maggio**, alle ore **8:20**, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio e previo avviso scritto notificato ai consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal vigente Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** ed in seduta **pubblica di prima** convocazione.

Risultano presenti ed assenti i consiglieri qui di seguito indicati:

| PRESENTI: | ASSENTI: |
|---|---|
| MAZZOLA Mauro DINELLI Alessandro BLASI Alberto SCALET Daniele PELUCCO Santino GENTILI Cesare BRUNORI Andrea SELVAGGINI Cesare RABUFFI Giuseppe CENTINI Enrico Claudio TOSONI Marco ANGELUCCI Sabina BACCIARDI Renato MANESCHI MARCELLO BENEDETTI Sergio MAZZOLA Sandro | SERAFINI Pietro PACCHELLI Marco PALOMBINI Vasco Giovanni MINNITI Cristiano FIACCADORI Marco |
| Totale Presenti: n° 16 | Totale Assenti: n° 5 |

Assiste il **Segretario** Generale **Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI**.

Presiede il **Dott. DINELLI Alessandro** in qualità di Presidente del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori Signori: **CAPITANI Giancarlo, LEONI Enrico, CELLI Sandro, Sig. Giovanni Olivo SERAFINI.**

E' presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.: **CAPORICCIO ANGELO ANTONIO**

Sono designati scrutatori i signori consiglieri: **PELUCCO Santino, BRUNORI Andrea, MAZZOLA Sandro.**

Da ultimo è presente, in quanto invitata, la delegazione del consiglio dei giovani rappresentata da: **Manuel CATINI.**

Il Presidente illustra la proposta depositata.

Mazzola Sandro: Chiede informazioni sulle caratteristiche della polizza assicurativa, ritenendo non giusto che oltre a pagare il premio assicurativo il Comune si debba fare poi carico anche del risarcimento del danno.

Benedetti: Chiede di conoscere se si è di fronte ad un ultimo grado di giudizio e se vi erano i presupposti per fare opposizione alla decisione del giudice.

In relazione a quanto richiesto da benedetti viene precisato che si tratta comunque di una sentenza esecutiva. Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 20.05.1999, esecutiva, è stata disposta la costituzione in giudizio di questo Comune relativamente al ricorso al Tribunale di Civitavecchia proposto dai Sigg.ri Barile Giovanni, Bernabei Rossana, Bernabei Daniela, Bernabei Roberto, Elisei Anna Loreta e Capitani Carlo per l'accertamento della responsabilità e la condanna del Comune di Tarquinia al risarcimento dei danni, quantificati complessivamente in £. 66.369.000= circa, oltre interessi e spese di lite, subiti e subendi dalle abitazioni dei suddetti proprietari in relazione al nubifragio del 28.08.1996.

Che, con la stessa deliberazione è stato conferito incarico legale per la rappresentanza e difesa di questo Ente in favore dell'Avv. Alberto Costantini del Foro di Roma, con studio legale sito in Roma alla Via Emilio Faà di Bruno.

Vista la Determinazione N. DI – 06.14 del 21.05.1999 con la quale in merito al sopracitato ricorso è stato assunto impegno di spesa di £. 5.000.000= sul cap. 105800 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti del Bilancio 1999 – Funzione n. 1 – Servizio 02 – Intervento 03 (Prestazioni di Servizi) – Impegno specifico n. 776 del 24.05.99, per il pagamento delle prestazioni professionali rese dal legale incaricato, dando atto che l'eventuale maggiore spesa sarà finanziata con la disponibilità finanziaria dell'anno in cui l'onere sarà esattamente determinato.

Che, veniva disposta, inoltre, la citazione in giudizio dell'UNIPOL Assicurazioni S.p.a., per la garanzia assunta con polizza di responsabilità civile.

Vista l'allegata sentenza n. 297/2009, (Allegato n. 1), emessa sul ricorso n. 300/1999 R.G. – Rep. n. 272, con la quale il Tribunale di Civitavecchia – Cancelleria Civile:

- condanna il Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore dei Sigg.ri Barile Giovanni, Bernabei Rossana, Bernabei Daniela, Bernabei Roberto, Elisei Anna Loreta e Capitani Carlo, della somma di € 30.000,00= oltre agli interessi legali su tale somma (ricondata ai valori correnti al 28.08.1996 e rivalutata) dal 28.08.1996 al saldo;
- Rigetta la domanda proposta dal Comune di Tarquinia nei confronti della Unipol S.p.a. con l'atto di chiamata in causa;
- condanna il Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco pro-tempore, al rimborso, in favore dei Sigg.ri Barile Giovanni, Bernabei Rossana, Bernabei Daniela, Bernabei Roberto, Elisei Anna Loreta e Capitani Carlo, delle spese di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 9.700,00=, di cui € 200,00= per esborsi, € 3.500,00= per diritti ed € 6.000,00= per onorari, oltre al rimborso delle spese di C.T.U., alle spese generali, all'Iva e

Cpa come per legge;

- condanna il Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco pro-tempore, al rimborso in favore dell'UNIPOL Assicurazioni S.p.a. delle spese del giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 8.150,00= di cui € 150,00= per esborsi, € 2.500,00= per diritti ed € 5.500,00= per onorari, oltre alle spese generali, Iva e Cap come per legge.

- Visto l'allegato atto di precetto, (Allegato n. 2), con il quale i ricorrenti intimano e fanno precetto al Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco pro-tempore, di pagare in loro favore le seguenti somme:

| | | | |
|---|------------|-------------------|--|
| - sorte di sentenza | 30.000,00= | | |
| - alla data del 28.08.1996 | € | 23.219,33= | |
| - rivalutazione e interessi al 28.02.2009 | “ | 17.663,65= | |
| - spese legali liquidate | “ | 9.500,00= | |
| - rimborso forf.rio 12,5% | “ | 1.187,50= | |
| - C.A.P. 2% | “ | 213,75= | |
| - I.V.A. 20% | “ | 2.180,25= | |
| - Spese non imponibili | “ | 200,00= | |
| - “ di C.T.U. anticipate | “ | 1.596,34= | |
| 1) Totale liquidato in sentenza | € | 55.760,82= | |

Spese di precetto

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------|--|
| -posizione ed archivio | “ | 103,00= | |
| -formazione fascicolo | “ | 26,00= | |
| -disamina titolo esecutivo | “ | 26,00= | |
| -n. 2 copie autentiche con f.e. | “ | 32,00= | |
| -disamina titolo | “ | 26,00= | |
| -atto di precetto | “ | 103,00= | |
| -delega ed autentica | “ | 26,00= | |
| -notifica precetto | “ | 26,00= | |
| -esame relata | “ | 26,00= | |
| -registrazione sentenza | “ | 41,00= | |
| -onorario fisso del precetto | “ | 145,00= | |
| Totale precetto | € | 580,00= | |

| | | | |
|---|----------|----------------|--|
| -per spese esenti (marche) | “ | 16,54= | |
| -rimborso spese generali di precetto 12,5% su € 580,00= | “ | 72,50= | |
| -per C.A.P. 2% su € 652,50 | “ | 13,05= | |
| -per I.V.A. 20% su € 655,55 | “ | 133,11= | |
| 2) Totale spese di precetto | € | 815,20= | |

3) Registrazione sentenza € 900,00=

Riepilogo:

| | | | |
|--|----------|-------------------|--|
| 1) Totale liquidato in sentenza | € | 55.760,82= | |
| 2) Totale spese di precetto | € | 815,20= | |
| 3) Registrazione sentenza | € | 900,00= | |
| Totale precetto | € | 57.476,02= | |

oltre agli interessi legali dalla data di notifica del presente atto di precetto, nonché le spese,

competenze ed onorari successivi occorrenti.

Visto il fax, prot. n. 11030 dell'11.04.2009, con il quale l'Avv. Davide Capitani comunica che nella predisposizione del pagamento da parte dell'Ente non dovrà tenersi conto delle "Spese di precetto" di cui al punto 2) dell'atto notificato pari ad € 815,20=, né del termine perentorio dei 10 giorni ivi previsto e che, di conseguenza, la somma dovuta dal Comune è pertanto pari ad € 56.660,82= compresa la sorte, le spese legali e di registrazione.

Che, con lo stesso fax, lo stesso Legale fa presente la disponibilità dei suoi assistiti a non richiedere ulteriori somme a titolo di interessi.

Dato atto che è ormai affermato il principio secondo il quale la disciplina del debito fuori bilancio serve a garantire la conoscenza del fenomeno e nel caso di sentenze esecutive, il debito che scaturisce deve essere riconosciuto attraverso delibera consiliare anche nel caso che l'Ente abbia deciso di preconstituire in sede programmatoria appositi stanziamenti di bilancio.

Considerato che ai fini del pagamento occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Che, pertanto, al fine di evitare danni gravi ed irreparabili all'Ente, occorre procedere al riconoscimento del debito in questione.

Visto l'art. 194 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) avente per oggetto: "Riconoscimento di legittimità di Debiti fuori Bilancio".

Visto in particolare il comma 1 che di seguito si riporta:
"Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, agli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a)- sentenze esecutive,.....omissis.....".

Ritenuto quindi di procedere al riconoscimento di legittimità del predetto debito fuori bilancio, dando atto che alla liquidazione, anche degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo pagamento, si provvederà con successiva determinazione.

Dato atto che la spesa è finanziata mediante la disponibilità accantonata al capitolo 1058/03 del Bilancio di previsione 2009 TFSI 1010208 all'oggetto: "Debiti fuori bilancio riconosciuti ed inerenti il servizio Segreteria Generale, Organizzazione, Contenzioso".

Visto l'allegato parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Contabile (Allegato n.3).

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dalla Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Allegato n. 4);
Visto il seguente esito della votazione, effettuata per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

| | |
|------------------|---|
| Presenti: | n. 16 |
| Astenuti: | n. 4- Tosoni- Mazzola S.- Benedetti- Maneschi |
| Votanti: | n. 12 |
| Voti favorevoli: | n. 12 |

D E L I B E R A

1)- di riconoscere, in ordine alle premesse e per i motivi citati che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 1 lettera a), la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 56.660,82=, determinato come specificato nelle premesse, oltre interessi maturati fino alla data dell'effettivo pagamento;

2)- di dare atto che alla formale liquidazione della spesa, di cui al punto precedente, si provvederà con successiva determinazione;

3)- di imputare la spesa al capitolo 1058/03 del Bilancio di previsione 2009 TFSI 1010208 all'oggetto: "Debiti fuori bilancio riconosciuti ed inerenti il servizio Segreteria Generale, Organizzazione, Contenzioso";

4)- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Comprende n. 4 allegati.

URGENTE!

ALLEGATO N° 1

Allegato 1 alla Delibera
di Cons. N. 38 del 30.5.09



| | |
|-------|--------|
| Sent. | 297/09 |
| R.G. | 300/09 |
| Cron. | 31/06 |
| Sp. | 272 |

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE CIVILE

COPIA

| |
|---------------------|
| ARRIVO |
| - 3 APR. 2009 |
| 08301 |
| COMUNE DI TARQUINIA |

CO
SG
RA
TE

in persona del dott. Marco DELL'UTRI in funzione di giudice unico

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 300 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1999 vertente

TRA

Giovanni Barile, Rossana Bernabei, Daniela Bernabei, Roberta Bernabei, Anna Loreta Elisei e Carlo Capitani, tutti elett.te domiciliati in Civitavecchia, presso lo studio degli avv.ti D. Capitani e E. Milo che li rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- ATTORI -

E

Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco *pro-tempore*, elett.te domiciliato in Civitavecchia presso Lupi Bruna, rappresentato e difeso dall'avv.to A. Costantini giusta delega in atti;

- CONVENUTO -

NONCHÉ

Unipol s.p.a., in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in Civitavecchia, presso lo studio dell'avv.to C. Arcadi che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- CHIAMATA IN CAUSA -

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2008 i procuratori delle parti concludevano come da separato verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 10.3.1999, Giovanni Barile, Rossana Bernabei, Daniela Bernabei, Roberta Bernabei, Anna Loreta Elisei e Carlo Capitani convenivano il Comune di Tarquinia dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, per sentir accertare la responsabilità dell'amministrazione convenuta in ordine ai danni subiti dagli attori a seguito della violenta alluvione abbattutasi sul Comune di Tarquinia in data 28.8.1996.

Esponevano gli attori che, a seguito dell'abbondante pioggia caduta nell'occasione *de qua*, l'acqua piovana s'era venuta raccogliendo sulla strada dov'erano ubicati gli immobili di proprietà degli esponenti e, a causa dell'insufficienza dell'impianto di scarico fognante di proprietà comunale e della contestuale presenza di un muretto costruito sul lato frontistante la pro-

prietà immobiliare degli attori, era stata violentemente convogliata nel fondo degli attori (posto ad un livello inferiore rispetto a quello stradale), finendo, a causa della violenza della massa d'acqua, per invadere gli immobili degli attori provocando ingenti danni agli infissi, agli arredi e agli impianti degli stessi.

In base a tali premesse, gli attori adivano l'intestato Tribunale per sentir pronunciare l'integrale accoglimento delle conclusioni richiamate in epigrafe.

Si costituiva il Comune di Tarquinia, preliminarmente eccependo, in via gradata, l'incompetenza funzionale e quella per valore del Tribunale adito, e deducendo, nel merito, la totale infondatezza della domanda avversaria, della quale chiedeva il rigetto.

In via subordinata, il Comune di Tarquinia invocava la condanna della Unipol s.p.a. a manlevare essa amministrazione dagli oneri risarcitori eventualmente riconosciuti in favore degli attori, in forza del rapporto assicurativo esistente tra le parti.

A seguito della chiamata in causa debitamente autorizzata (e notificata con atto del 1.7.1999), si costituiva in giudizio la Unipol s.p.a, eccependo l'incompetenza funzionale e quella per valore del Tribunale adito, e deducendo, nel merito, la totale infondatezza della domanda di manleva proposta dal Comune convenuto, della quale chiedeva l'integrale rigetto.

Acquisiti mezzi di prova testimoniale, disposta ed espletata una c.t.u., sulla base della documentazione prodotta, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.10.2008 sulla base delle conclusioni delle parti per come richiamate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le eccezioni di incompetenza sollevate dalle parti convenute sono prive di pregio e devono essere pertanto disattese.

Con riguardo alla dedotta incompetenza funzionale del giudice ordinario, rispetto a quella prevista in capo al Tribunale delle acque pubbliche, varrà ricordare come, secondo quanto ripetutamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, la competenza del giudice specializzato delle acque pubbliche postula, ai sensi dell'art. 140 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, la diretta derivazione, del danno lamentato nella domanda, dall'esecuzione o manutenzione di opere riguardanti il regime delle acque pubbliche, e non già dallo scorrimento di acque pluviali sulle pubbliche strade, non convogliate né disciplinate per un uso determinato, che non possono essere considerate pubbliche; "pertanto, la domanda di risarcimento per i danni che si assumono derivati al proprietario di un immobile in virtù della inadeguata efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane defluenti da strade comunali, riguardando la violazione del principio del *neminem laedere*, appartiene alla competenza del giudice ordinario (cfr., in termini, Cass., n. 2566/07).

Del pari priva di attuale pregio deve ritenersi l'eccezione di competenza per valore che – originariamente riferita all'abrogata competenza pretorile – deve attualmente ritenersi infondata con riguardo ai limiti di competenza del giudice di pace, anche ai sensi dell'art. 10 c.p.c., ai sensi del quale, ai fini della determinazione del valore della causa (in relazione al tema della competenza)

“le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”.

Nel merito – pacifiche tra le parti le circostanze relative all’effettiva verifica dell’evento alluvionale e dell’estensione dei relativi effetti agli immobili degli attori -, l’odierno giudizio verte, in primo luogo, sulla determinazione della causa concreta dell’evento dannoso denunciato dagli attori.

Al riguardo, in forza della c.t.u. disposta ed espletata nel corso del giudizio – le cui conclusioni devono ritenersi integralmente condivisibili, per l’accuratezza dell’analisi, la puntualità dei rilievi e la coerente logicità dell’argomentazione esposta -, è risultato che l’innaturale convogliamento delle acque piovane verso il fondo degli attori venne causato, nell’occasione, dalla grave insufficienza dell’impianto fognario comunale, deputato, accanto alla gestione degli scarichi provenienti dalle abitazioni circostanti, alla raccolta e al deflusso delle acque piovane (cfr pagg. 13-17 della c.t.u.).

Tale impianto – secondo quanto rilevato dal c.t.u. - è apparso strutturalmente sottodimensionato, rispetto alle esigenze locali, avuto particolare riguardo ai rilievi meteorologici statistici controllati dal c.t.u., in forza dei quali l’alluvione dell’agosto del 1996 non poteva considerarsi in alcun modo un evento di carattere eccezionale per la zona *de qua*, bensì un episodio dotato di verosimili caratteri di ricorrenza nell’arco di sette-otto anni circa (cfr. pag. 14 della c.t.u.).

La circostanza costituita dall’aver predisposto e realizzato, nella zona in esame, un impianto fognario (altresì deputato alla raccolta e al deflusso delle

acque piovane) largamente insufficiente rispetto alle esigenze locali, lungi dal costituire l'espressione di una discrezionalità amministrativa giudizialmente insindacabile, integra, a carico degli organi dell'amministrazione comunale convenuta, gli estremi di una grave imprudenza, e quindi di un'indiscutibile dimensione di colpa nell'esercizio della propri attività amministrativa. Una colpa di per sé suscettibile di condurre, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al riconoscimento del dovere della p.a. di procedere al risarcimento dei danni provocati a causa del comportamento colpevole oggettivamente assunto in violazione della regola del *neminem laedere*.

È appena il caso di rilevare la circostanza secondo cui il grado di tale colpa deve ritenersi inasprito dalla contestuale presenza, sulla strada ove sono ubicati gli immobili degli attori, di un muretto posto sul lato opposto a quello di pertinenza attrice (e collocato sulla strada di proprietà comunale: cfr. pag. 17 della c.t.u.), che, rendendo di fatto impossibile il decongestionamento del deflusso delle acque piovane sui due lati della strada, ha finito coll'assumere un ruolo di innegabile rilievo nella determinazione dell'entità dell'evento dannoso in questa sede in discussione.

La congiunta valutazione delle risultanze dell'escusso testimoniale, della documentazione fotografica e del contenuto delle relazioni di stima dei danni riscontrati negli appartamenti degli attori nell'immediatezza del fatto dannoso (cfr. le produzioni contenute nel fascicolo degli attori), vale ad integrare, sul piano critico, la presumibile fondatezza della stima del *quantum* dei danni effettivamente subiti dagli attori, attesa la prevedibilità delle conseguenze dannose

lamentate, rispetto alla natura dell'evento alluvionale, e la congruità delle stime obiettivamente operate in dette relazioni.

In forza di tali premesse, anche in termini equitativi (ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.), può essere accertato il complessivo importo dei danni subiti dagli attori nella somma di euro 30.000,00, da valutarsi alla data odierna.

Su tale somma – opportunamente devalutata alla data del danno del 28.8.1996 e così via via rivalutata – decorrono gli interessi nella misura legale dal 28.8.1996 al saldo.

Quanto alla domanda di manleva avanzata dal Comune di Tarquinia nei confronti della Unipol s.p.a., accertata la causa del danno nel sottodimensionamento dell'impianto fognante, occorre rilevare il carattere insuperabile del dettato di cui all'art. 9 delle "norme che regolano l'assicurazione in generale – condizioni speciali" stipulata tra le parti, ai sensi del quale "per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rotture accidentali di condutture".

Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda di manleva del Comune, attesa l'estraneità dell'evento dannoso *de quo* rispetto al novero di quelli coperti dalla garanzia assicurativa della compagnia chiamata in causa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando,

- condanna il Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco *pro-tempore*, al pagamento, in favore di Giovanni Barile, Rossana Bernabei, Daniela Bernabei, Roberta Bernabei, Anna Loreta Elisei e Carlo Capitani, della somma di euro 30.000,00, oltre agli interessi legali su tale somma (ricondata ai valori correnti al 28.8.1996 e così via via rivalutata) dal 28.8.1996 al saldo.


- Rigetta la domanda proposta dal Comune di Tarquinia nei confronti della Unipol s.p.a. con l'atto di chiamata in causa.

- Condanna il Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco *pro-tempore*, al rimborso, in favore di Giovanni Barile, Rossana Bernabei, Daniela Bernabei, Roberta Bernabei, Anna Loreta Elisei e Carlo Capitani, delle spese del giudizio, che liquida nella complessiva somma di euro 9.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per diritti ed euro 6.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese di c.t.u., alle spese generali, all' I.V.A. e C.P.A. come per legge.

- Condanna il Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco *pro-tempore*, al rimborso, in favore della Unipol s.p.a., delle spese del giudizio, che liquida nella complessiva somma di euro 8.150,00, di cui euro 150,00 per esborsi, euro 2.500,00 per diritti ed euro 5.500,00 per onorari, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Civitavecchia, 20.2.2009.

IL GIUDICE



| | |
|--------------------|-------------------|
| Data depositi data | 10/2/09 |
| IL CANCELLIERE | |
| IL CANCELLIERE | Simonetta Celuzza |
| IL CANCELLIERE | 27/2/09 |
| IL CANCELLIERE | Simonetta Celuzza |

RILASCIATE N° 1 COPIE
 AUTENTICHE CON SENZA
 URGENZA. APPOSTE MARCHE
 PER UN TOTALE DI
 € 8,27
 24 MAR. 2009
 CIVITAVECCHIA
 IL CANCELLIERE

Tram. capis out my
 Reg. + erimi
 2/3/09

all'originale
 Civitavecchia li, 24 MAR. 2009
 IL CANCELLIERE
 Simonetta Celuzza

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
 Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti
 ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al
 Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della
 forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Civitavecchia li 24/3/09



IL CANCELLIERE
 Simonetta Celuzza

24/3/09



DAVIDE CAPITANI
AVVOCATO
Via S. Francesco di Paola, 3
Tel. e Fax 0766 23176
00053 CIVITAVECCHIA
C.F. CPT DVD 66P27 1625B
P. IVA 04772731008

ALLEGATO N° 2

Allegato 2 alla Delibera
di Cons. N. 38 del 30.5.09
COPIA

ATTO DI PRECETTO

I sigg.ri **Giovanni Barile, Rossana Bernabei, Daniela Bernabei, Roberto Bernabei, Anna Loreta Elisei e Carlo Capitani**, rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Capitani del Foro di Civitavecchia ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Civitavecchia, alla Via San Francesco di Paola n.3, in virtù di procura speciale apposta a margine del presente atto;

IN FORZA ED ESECUZIONE: della sentenza n.297/09 Reg. sent. emessa dal Tribunale di Civitavecchia il 20.02.2009, depositata il 27.02.2009, munita di F.E. il 24.03.2009 e come tale notificata in uno con il presente atto, a mezzo della quale sentenza n.297/09 Reg. Sent. il Tribunale di Civitavecchia ha condannato il Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco *pro-tempore* al pagamento in favore dei sigg.ri Giovanni Barile, Rossana Bernabei, Daniela Bernabei, Roberto Bernabei, Anna Loreta Elisei e Carlo Capitani: della somma di €30.000,00 a titolo di risarcimento, oltre agli interessi legali su tale somma (ricondata ai valori correnti al 28.08.1996 e così via via rivalutata) dal 28.08.1996 al saldo; nonché della somma di €9.700,00, di cui €200,00 a titolo di spese di giudizio, oltre al rimborso delle spese di C.T.U., alle spese generali, all'IVA e CAP come per legge.

Tutto ciò premesso

INTIMA E FA PRECETTO

al Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco *pro-tempore* di pagare in favore dei sigg.ri Giovanni Barile, Rossana Bernabei, Daniela Bernabei, Roberto Bernabei, Anna Loreta Elisei e Carlo Capitani come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, entro il termine di

Deleghiamo l'Avvocato **Davide Capitani** del Foro di Civitavecchia a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente procedimento per precetto e del successivo eventuale procedimento di esecuzione forzata, coi poteri di cui all'art. 84 c.p.c. e 474 e segg. c.p.c., con la facoltà di farsi sostituire, di transigere e conciliare, di pronunciare ed accettare rinuncia agli atti, effettuare chiamata in causa di terzi, deferire giuramenti decisori, riscuotere o rilasciare quietanze.

La presente vale quale autorizzazione per il procuratore costituito al trattamento dei dati personali ex art.10 L.196/2003 e sue modificazioni.

Eleggiamo domicilio presso lo studio dell'Avvocato Davide Capitani sito in **Civitavecchia alla Via San Francesco di Paola n.3.**

It. CAPITANI CARLO
ELISEI ANNA LORETA
ROSSANA BERNABEI
BARILE GIOVANNI
DANIELA BERNABEI
ROBERTO BERNABEI

It. LE FIRME SONO
AUTENTICHE
AVV. DAVIDE CAPITANI

giorni 10(dieci) dalla data di notifica del presente atto le seguenti

somme:

-sorte di sentenza 30.000,00

alla data del 28.08.1996 €. 23.219,33

-rivalutazione e interessi

al 28.02.2009 €. 17.663,65

-spese legali liquidate €. 9.500,00

-rimborso forf.rio 12,5% €. 1.187,50

-CAP 2% €. 213,75

-IVA 20% €. 2.180,25

-spese non imponibili €. 200,00

-spese di C.T.U. anticipate €. 1.596,34

1)totale liquidato in sentenza €. 55.760,82

SPESE DI PRECETTO

-posizione ed archivio €. 103,00

-formazione fascicolo €. 26,00

-disamina titolo esecutivo €. 26,00

-n.2 copie autentiche con f.e. €. 32,00

-disamina titolo €. 26,00

-atto di precetto €. 103,00

-delega ed autentica €. 26,00

-notifica precetto €. 26,00

-esame relata €. 26,00

-registrazione sentenza €. 41,00

-onorario fisso del precetto €. 145,00

-totale precetto €. 580,00

-per spese esenti(marche) €. 16,54

| | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|
| -rimborso spese generali | | |
| di precetto 12,5% su €.580,00 | €. | 72,50 |
| -per CAP 2% su €. 652,50 | €. | 13,05 |
| <u>-per IVA 20% su €.655,55</u> | <u>€.</u> | <u>133,11</u> |
| 2)totale spese di precetto | €. | 815,20 |
| 3)registrazione sentenza | €. | 900,00 |

Riepilogo:

| | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------|
| 1)totale liquidato in sentenza | €. | 55.760,82 |
| 2)totale spese di precetto | €. | 815,20 |
| 3)registrazione sentenza | €. | 900,00 |
| TOTALE PRECETTO | €. | 57.476,02 |


E così complessivamente la somma di €. **57.476,02=** (Cinquantasettemilaquattrocentosettantasei/02Euro), oltre agli interessi legali dalla data di notifica del presente atto di precetto, nonché le spese, competenze ed onorari successivi occorrendi.

Con avvertimento che, in mancanza di pagamento entro l'indicato termine di giorni 10(dieci) dalla notifica, si procederà ad esecuzione forzata con ulteriore aggravio di costi: il tutto nei modi e termini di legge.

Salvis juribus!

Civitavecchia, lì 31.03.2009

Avv. Davide Capitani



RELATA DI NOTIFICA:

Ad istanza dell'Avvocato Davide Capitani, procuratore come in atti dei sigg.ri Giovanni Barile, Rossana Bernabei, Daniela Bernabei, Roberto Bernabei, Anna Loreta Elisei e Carlo Capitani, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario UNEP del Tribunale di Civitavecchia, ho notificato e dato n.1 copia uguale e conforme della sujestesa sentenza n.297/09 emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 20.02.2009, depositata in data 27.02.2009 e munita di formula esecutiva in data 24.03.2009 e pedissequa n.1 copia uguale dell'atto di precetto a:

COMUNE DI TARQUINIA, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in 10016 Tarquinia(VT),
Piazza Matteotti n.6

alle MM. AA. di prot. n. 103
J. Bonetti

Te 3/4/09



EMANUELE FIDENZIO
Ufficiale Giudiziario Ct

3076

100

100

100

100

100

100

100

100



COMUNE DI TARQUINIA

Tel. 0766/849 1 – CAP. 01016 (VT)

C.F. e P.IVA 00129650560

Allegato n.3 alla delibera di Cons.
n.38 del 30.05.09

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALL'OGGETTO:

“Riconoscimento debito fuori bilancio maturato a seguito di pronunciamento della sentenza n. 297/2009 emessa dal Tribunale di Civitavecchia – Cancelleria Civile sul ricorso n. 300/1999 R.G. – Rep. N. 272 proposto dai Sigg.ri Barile Giovanni, Bernabei Daniela, Bernabei Roberto, Elisei Anna Loreta e Capitani Carlo”

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Composto da:

Dott. Angelo Maria Farroni - Presidente
Dott. Angelo A. Caporiccio - Componente
Dott. Piero Valdi - Componente

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Contenzioso per l'adozione da parte del Consiglio comunale ed avente oggetto:

“Riconoscimento debito fuori bilancio maturato a seguito di pronunciamento della sentenza n. 297/2009 emessa dal Tribunale di Civitavecchia – Cancelleria Civile sul ricorso n. 300/1999 R.G. – Rep. N. 272 proposto dai Sigg.ri Barile Giovanni, Bernabei Daniela, Bernabei Roberto, Elisei Anna Loreta e Capitani Carlo”;

VISTO l'art. 194 , primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole reso sul provvedimento in oggetto dal Segretario generale dell'Ente – Responsabile del Servizio contenzioso e contratti;

VISTO il parere favorevole in ordine all'imputazione contabile della spesa, alla sussistenza della copertura finanziaria e agli altri aspetti di natura prettamente contabili rilasciato dal Responsabile del Servizio finanziario comunale;

PRESO ATTO che l'ammontare complessivo del debito fuori bilancio, così come quantificato dall'Ufficio proponente, è pari ad € 56.660,82 di cui € 55.760,82 come totale liquidato in sentenza ed € 900,00 per le spese di registrazione della stessa (oltre all'eventuale aggiornamento degli interessi fino alla data dell'effettivo pagamento che comunque dovranno essere oggetto di separato provvedimento di liquidazione);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Per l'adozione della deliberazione avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio maturato a seguito di pronunciamento della sentenza n. 297/2009 emessa dal Tribunale di Civitavecchia – Cancelleria Civile sul ricorso n. 300/1999 R.G. – Rep. N. 272 proposto dai Sigg.ri Barile Giovanni, Bernabei Daniela, Bernabei Roberto, Elisei Anna Loreta e Capitani Carlo”.

TARQUINIA, li 26/05/2009

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Angelo Maria Farroni f.to Dott. Angelo Maria Farroni

Dott. Angelo A. Caporiccio f.to Dott. Angelo A. Caporiccio

Dott. Piero Valdi f.to Dott. Piero Valdi

COMUNE DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Pareri rilasciati ai sensi dell'Art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000 n°267) SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA IN DATA 25.05.2009 ALL' OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio maturato a seguito di pronunciamento della sentenza n. 297/2009 emessa dal Tribunale di Civitavecchia – Cancelleria Civile sul ricorso n. 300/1999 R.G. – Rep. n. 272 proposto dai Sigg.ri Barile Giovanni, Bernabei Rossana, Bernabei Daniela, Bernabei Roberto, Elisei Anna Loreta e Capitani Carlo.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini)



Tarquinia, li 25.05.2009

Visto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali), si esprime parere favorevole limitatamente a quanto concerne :

- l'imputazione contabile della spesa
- la sussistenza della copertura finanziaria
- gli altri aspetti di natura prettamente contabile.

escluso qualunque altro accertamento in ordine alla spesa ai sensi della Circolare Ministero Interno FL n. 25/1997.

TARQUINIA 26 maggio 2009

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Stefano POLI



MOTIVAZIONI

Verbale fatto e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE

DINELLI Alessandro

F.to IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

05-06-2009

Tarquinia,

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.^{ssa} Maria Cristina FANELLI FRATINI)

.....

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il sujesteso verbale di deliberazione viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune

05-06-2009

20-06-2009

dal al

05-06-2009

Tarquinia,

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.^{ssa} Maria Cristina FANELLI FRATINI)

.....